

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“ISTITUTO RICERCHE AL CONSUMO E AMBIENTE E FORMAZIONE CENTRO
STUDI APS”

Art.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione autonoma, democratica e apartitica **“ISTITUTO RICERCHE AL CONSUMO E AMBIENTE E FORMAZIONE CENTRO STUDI APS”**, acronimo **“Centro Studi APS I.R.C.A.F.”** di seguito anche **“Associazione”**, con sede a Modena (41124) in Viale Medaglie d'Oro 23 e succursale a Roma (00187) in Via Cesare Baronio 50 c/o Consumedia s.c.r.l.

L'Associazione con delibera del Consiglio di Presidenza può istituire sia in Italia sia all'estero ulteriori sedi o uffici.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, di competenza del consiglio di presidenza, non comporta modifica dello Statuto.

La durata della associazione è illimitata.

Art.2 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione svolge attività di interesse generale finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia e sostenibilità ambientale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formativa.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di svolgere studi, ricerche, osservatori, consulenze, pareri nelle audizioni o consultazioni pubbliche e/o private, queste ultime afferenti anche le carte di servizi e gli standard di qualità delle imprese, indagini sulla comparazione di prodotti e servizi, sulla trasparenza di prezzi e tariffe e tributi, report sui diversi servizi ai cittadini, anche di tipo socio-sanitario, al consumo e all'ambiente, corsi di formazione e aggiornamento ed ogni altra iniziativa diretta alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura del consumo responsabile e ambientalmente sostenibile per il mondo dei consumatori e delle imprese e delle istituzioni in collaborazione anche con le loro rappresentanze .

L'Associazione intende rappresentare e promuovere forme di dialogo e di confronto tra i cittadini e le rappresentanze degli interessi dei consumatori e della tutela dell'ambiente, delle imprese e loro associazioni di rappresentanza, del mondo accademico e universitario e della ricerca, nonché le istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali ed internazionali per migliorare le relazioni cittadino consumatore/imprese/istituzioni, l'informazione e trasparenza sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e servizi, pubblici e privati, e sulle relative normative regionali, nazionali ed internazionali.

L'associazione, nel perseguire le proprie finalità, si propone di promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri e dibattiti, corsi di formazione e aggiornamento, scuola di formazione consumeristica ed ambientalista, elaborare, promuovere e sostenere progetti e ricerche e campagne educative per lo sviluppo della cultura del consumo sostenibile anche dal punto di vista ambientale e dell'economia circolare, anche attraverso apposite pubblicazioni anche digitali.

L'Associazione si potrà avvalere per raggiungere le finalità statutarie del concorso di soggetti terzi, come Istituzioni ed enti pubblici, privati, mondo accademico .

L'associazione può compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari. A tale scopo può concludere accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni, nonché convenzioni con istituzioni locali e nazionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio di Presidenza.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.3 - SOCI FONDATORI, ORDINARI, SOSTENITORI E ONORARI

Possono essere ammessi a soci persone fisiche e gli enti riconosciuti o istituzioni che condividono lo scopo della associazione e si impegnino per realizzarli. Il numero dei soci è illimitato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci è il Consiglio di presidenza della associazione. Il rigetto della domanda di adesione deve essere motivato per iscritto entro 60 giorni e può essere impugnato dall'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, innanzi all'Assemblea, che deve pronunciarsi nella prima adunanza successiva.

All'atto della ammissione il socio si impegna al rispetto dello statuto e al versamento della quota di adesione annuale o pluriennale nella misura fissata dal Consiglio di presidenza ed approvata in sede di Bilancio annuale.

Sono **Soci Fondatori** tutte le persone fisiche intervenute alla costituzione della associazione. Fatti salvi il diritto di recesso e le cause di esclusione, la loro qualità di socio ha carattere perpetuo, subordinata al pagamento della quota sociale annuale.

Sono **Soci Ordinari** coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa richiesta al Consiglio di presidenza.

Sono **Soci Sostenitori** tutte le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono agli scopi della associazione in modo gratuito o mediante contributi in natura o economici.

Sono **Soci Onorari** le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività della associazione, a cui il Consiglio di presidenza attribuisca tale qualifica onorifica, previo loro consenso. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i soci godono di uguali diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, con l'unica eccezione di cui al comma precedente.

Le attività dei soci a favore della associazione sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato gratuito. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di collaboratori dipendenti o di lavoro autonomo nei limiti consentiti dal Codice del terzo Settore.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di frequentare e partecipare alle iniziative della associazione contribuendo alla loro realizzazione.

Se maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti e delibere ai bilanci e rendiconti e registri della associazione.

Ad eccezione dei Soci Onorari, tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con il versamento della quota associativa deliberata annualmente.

Il socio è tenuto al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi. Verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animata da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede e rispetto morale.

Art. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio di presidenza. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 4 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di presidenza. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione della quota associativa né dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Presidente e uno o più Vice Presidenti
- Il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi precedenti la data dell'Assemblea e in regola con il versamento della quota associativa.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice o mediante posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio di Presidenza. Deve inoltre essere convocata:

- Quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario;
- Quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Ogni socio, sia persona fisica, sia soggetto collettivo, ha diritto di esprimere un solo voto e può essere portatore di una sola delega in rappresentanza di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario nominato all'inizio o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio di presidenza;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) approva il programma annuale dell'associazione e specifiche iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- g) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima, sia in seconda convocazione, le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono con voto palese, salvo che l'assemblea stessa decida per il voto segreto. La votazione sulla proposta di voto segreto si svolge con voto palese.

L'assemblea straordinaria:

- i) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto e col voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di presidenza è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Ne fanno parte di diritto il presidente, i vice presidenti e il tesoriere.

La convocazione del Consiglio di presidenza è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Presidenza:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta alla assemblea il rapporto annuale per l'attuazione delle finalità dell'associazione;
3. presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico predisposti dal tesoriere;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti che laddove dovessero essere a distanza potranno partecipare al consiglio in via digitale o skype o altra forma condivisa di conference call.

Art. 9 - IL PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio di Presidenza sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente vicario.

Il presidente e i vice presidenti sono eletti dall'Assemblea e restano in carica tre anni.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio di presidenza è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente, elegge un comitato scientifico che contribuisce allo sviluppo della attività di ricerca e formazione della Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Art.11 - TESORIERE

E' responsabile degli adempimenti contabili e fiscali della Associazione.

Provvede ai pagamenti e agli incassi ordinari dell'Associazione e ad ogni operazione contabile di carattere straordinario previa autorizzazione del presidente e successiva ratifica del Consiglio di presidenza.

Redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione da sottoporre al Consiglio di Presidenza per la approvazione della assemblea ordinaria

È eletto dall'Assemblea e rimane in carica tre anni.

Art. 12 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio di Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- da sottoscrizioni, contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- ricavi derivanti da attività, anche di carattere commerciale e produttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio, il/la tesoriere/a redige il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea previa parere favorevole del Consiglio di presidenza. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio di Presidenza la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Cipolli Stefano	<u>Stefano Cipolli</u>
Baldini Massimo	<u>Massimo Baldini</u>
Vescovini Letizia	<u>Letizia Vescovini</u>
Barbieri Roberto	<u>Roberto Barbieri</u>
Zanini Mauro	<u>Mauro Zanini</u>
Falzone Giampiero	<u>Giampiero Falzone</u>
Castaldi Gerardino	<u>Gerardino Castaldi</u>
Orlandini Marco	<u>Marco Orlandini</u>
Rossi Ermanno	<u>Ermanno Rossi</u>
Cibelli Rocco	<u>Rocco Cibelli</u>
Baraldi Dimmo	<u>Dimmo Baraldi</u>
Venturelli Gian Carlo	<u>Gian Carlo Venturelli</u>
Frani Salvatore	<u>Salvatore Frani</u>

20/09/2019
5.159 3
ESENTE

L. TRABUCCO
